

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventi** addì **21 (ventuno)** - del mese di **dicembre** alle ore **15:09** in videoconferenza, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano	Si	
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SALATI Roberto	Si	
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio	Si	
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca	Si	
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio	Si	
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia	Si	
DE LUCIA Dario				PANARARI Cristian	Si	
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PEDRAZZOLI Claudio	Si					
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----	Presenti	
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex	No	
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta	No	
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella	No	
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco	Si	
BENASSI Giacomo				MARCHI Daniele	Si	
AGUZZOLI Fabrizio		Si		RABITTI Annalisa	No	
BERTUCCI Gianni		Si		SIDOLI Mariafrancesca	No	
SORAGNI Paola				TRIA Nicola	No	
MELATO Matteo		Si				
RINALDI Alessandro		Si				

Consiglieri **Presenti: 29** Assessori presenti: **2**
Favorevoli: 18
Contrari: 11
Astenuti: 0

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che « *i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*»;
- il Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 159 del 27/07/2020 ha confermato per l'anno 2020 le tariffe della Tari, approvate per l'anno 2019 con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 04/02/2019, avvalendosi pertanto di quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del DL 18/2020.
- l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con deliberazione n. 443/2019, come modificato da delibere 238/2020 e 493/2020 ha definito il nuovo Metodo Tariffario del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR);
- l'ARERA, con delibera n. 158 del 2020, ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alle chiusure forzate, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- con la delibera n. 158 del 2020, l'Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, del d.l. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 159 del 27/07/2020 il Comune ha deliberato le riduzioni delle tariffe Tari per tener conto della minor produzione dei rifiuti conseguenti agli effetti dell'emergenza sanitaria in corso e in particolare quelle per le chiusure del periodo Marzo-Maggio 2020;
- con delibera di variazione di Bilancio n. 225 del 30/11/2020 il Consiglio Comunale ha previsto ulteriori riduzioni per il periodo Novembre-Dicembre 2020, a seguito della seconda ondata pandemica.

Pertanto non è necessario ricorrere al rinvio delle riduzioni alle annualità successive - eventualità prevista da ARERA - in quanto la stima complessiva di agevolazioni TARI per Covid, come dettagliato nella delibera di variazioni di bilancio del 30/11/2020, ammonta a **2.346.000 euro**, di cui :

- **1.646.000,00** euro per agevolazioni TARI *per utenze non domestiche* per le

chiusure da Marzo a Maggio, disposte con delibera Consiglio Comunale n. 159 del 27/7/2020, con cui si è disposto la riduzione del 25% della quota variabile annua a seguito aggiornamento effettivo (rispetto ai 2 milioni originariamente stimati) delle riduzioni dei codici Ateco per gli aventi diritto;

- **700.000,00** euro quali importo stimato di ulteriori agevolazioni/ristori TARI per l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica verificatesi in questi ultimi mesi, a favore delle *utenze non domestiche* con modalità ancora da definirsi.

Le suddette agevolazioni risultano finanziate:

- con i fondi stanziati da Atersir, con Determinazione Dirigenziale 154/2020, per euro 274.263,00 per Contributo straordinario COVID;
- e per la differenza, pari a 2.071.737,00, con risorse provenienti dai fondi di cui agli artt. 106 del dl n. 34 del 2020 e 39 del dl 104 del 2020 (cosiddetto "Fondone").

Visto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Reggio Emilia è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- con delibera del Consiglio d'ambito N. 64 del 11/12/2020 ATERSIR, in qualità di Ente territorialmente competente ha approvato, secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), i Piani Economici Finanziari (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 del Bacino di Reggio Emilia a gestione IREN Ambiente SpA, comprendente anche il PEF del Comune di Reggio Emilia e la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2020 relativo al Comune di Reggio Emilia, come da riga del PEF " $\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) AUMENTATA COSTI 2019 POSTICIPATI e relativa IVA" è pari ad euro **38.518.812,57 euro**, mentre l'ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all'utenza dell'anno 2019, applicate in deroga per l'anno 2020 (costi complessivi di gestore e comune approvati con il Piano economico finanziario 2019) come da riga del PEF " $\sum T_{a-1}$ ", erano pari ad euro **37.090.682,47**, sicché **la differenza** risulta essere, come da riga del PEF "*DIFFERENZA TRA I COSTI MASSIMI AMMESSI 2020 ($\sum T_{max}$) E I COSTI 2019 ($\sum T_{a-1}$) - prima di eventuali detrazioni (entrate punto 1.4 det. Arera 2/2020)*" pari ad **1.428.130,11 euro**, valore complessivo di saldo che tiene conto sia della componente dei costi del gestore (in aumento rispetto al 2019) che della componente dei costi comunali (in riduzione rispetto al 2019)
- tale differenza è al lordo delle Entrate di cui al punto 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020, ossia delle entrate diverse da quelle tariffarie, da porre in detrazione dei costi del PEF per determinare il livello di entrate tariffarie effettivo da

applicare ai contribuenti;

- ATERSIR con la delibera di approvazione dei PEF non ha indicato tali valori lasciando la sua individuazione ai singoli Consigli Comunali, in sede di presa d'atto del PEF, coerentemente al fatto che queste entrate sono individuate a valle del PEF. Infatti, come specificato anche nella Circolare ANCI Emilia Romagna – Atersir del 26 Novembre 2020 prot. 170 “(...) *La prima considerazione da fare è che le entrate sopra indicate rappresentano una riduzione a valle del calcolo del MTR, e quindi non interferiscono con la metodologia, compreso il limite alla crescita annua. Detto in altri termini, esattamente come avveniva in passato, le entrate sopra elencate hanno la finalità di garantire una determinazione delle tariffe che copra effettivamente i costi del servizio, considerando anche che parte dei costi possono essere coperti da entrate diverse dalle tariffe, come appunto il contributo MIUR o le maggiori entrate da recupero evasione, sia sotto forma di maggiori entrate tariffarie che di sanzioni ed interessi. Diversamente, si rischierebbe di approvare delle tariffe che determinano un'entrata superiore al costo complessivo del servizio*”;

- detta Circolare specifica anche che “*le entrate da considerare sono quelle da ultimi consuntivi approvati e, se l'ente ha omesso di creare un vincolo, può anticiparla con risorse proprie per essere poi recuperata nella eventuale quota di libera di avanzo dopo l'approvazione del consuntivo. Viene precisato che “l'avanzo non debba essere utilizzato nella sua interezza nel primo anno utile al fine di non creare picchi di riduzione delle tariffe difficilmente replicabili negli esercizi successivi (...)*”;

- per il Comune le entrate di cui al punto 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 da iscrivere nel PEF 2020 risultano essere complessivamente pari a **1.428.130,11** euro e in particolare così indicate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 pari ad euro **155.988,48 euro** accertato e riscosso sul Bilancio 2019 (importo all'incirca costante rispetto a quanto incassato nel 2020, pari a 155.731,25 euro);

b) quota parte delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (imposta, sanzioni e interessi riscossi per accertamenti per infedele/omessa dichiarazione e sanzioni e interessi per omesso versamento), pari a 1.272.141,63 euro, che da ultimo consuntivo approvato (anno 2019) sono state complessivamente, tra riscossioni in conto competenza e in conto residui, pari a 1.469.656,39 euro;

- tali voci, come precisato nella Circolare ANCI/ATERSIR del 26/11/2020, hanno trovato rappresentazione contabile nell'ultimo conto consuntivo approvato, contribuendo a definire, insieme ad altre voci di Entrata e di spesa, relative alla TARI, anche di gestioni precedenti, un **avanzo** di amministrazione vincolato Tari che, secondo il conto consuntivo 2019, risulta essere di **2.225.051,70 euro**;

- nell'anno 2021 si potrà pertanto utilizzare parte dell'avanzo TARI vincolato relativo all'anno 2019, generato dalle voci di cui sopra, per dare copertura alla differenza tra i maggiori costi 2020 rispetto al 2019, come determinato nel PEF approvato da ATERSIR e **che, pertanto, non sussiste conguaglio da ripartire ai sensi art. 107, 5 comma del DL 18/2020 e del MTR agli esercizi successivi con le entrate tariffarie**, dando altresì atto che la quota di avanzo vincolato TARI rimanente

sarà utilizzata per calmierare eventuali aumenti dei Costi del PEF 2021 così come espresso nella sopra richiamata Circolare ANCI ATERSIR, in cui si dava indicazione ai Comuni di non utilizzare l'avanzo nella sua interezza al fine di non creare picchi difficilmente replicabili negli anni successivi, anche in considerazione del fatto che nell'anno 2020 l'attività di recupero evasione ha subito un rallentamento a seguito emergenza Covid;

- Dato altresì atto che i maggiori costi da riconoscere al gestore sulla base degli incrementi massimi riconosciuti nel PEF 2020 oltre alla quota di costi 2019 posticipati non saranno comunque fatturati nel 2020 ma nel triennio successivo, in base all'indicazione che darà ATERSIR in sede di predisposizione dei PEF 2021 e che, di conseguenza, in sede di predisposizione del Bilancio 2021-2023 si terrà conto di detti adeguamenti che, come sopra evidenziato, trovano già copertura con entrate effettivamente conseguite e vincolate in avanzo di Amministrazione vincolato TARI già accertato e con la riduzione dei costi della componente comunale ;

- Dato altresì atto che grazie all'azione di recupero evasione e controlli anche a seguito dell'attivazione della raccolta puntuale posta in essere negli ultimi anni e in particolare nel 2019, le maggiori entrate per avvisi bonari TARI effettivamente emessi nel 2020 al lordo degli sconti rispetto a quelle ipotizzate a preventivo nel PEF 2019, se onfermate in sede di consuntivo 2020 in sede di determinazione dell'avanzo Tari 2020, otranno essere utilizzate nei PEF degli anni successivi per garantire gli equilibri omplessivi degli stessi, nonché a "calmierare" le relative tariffe applicabili.

Ritenuto di dare atto che:

- nei piani economici finanziari 2021-2023 non si prevede l'inserimento tra le entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, delle quote RCU (definite dal MTR come *quota annuale di eventuale conguaglio relative alla differenza tra costi determinati per anno 2020 e 2019* per quei comuni che si sono avvalsi della deroga dell'art. 107 del DL 18/2020), in quanto se si considerano le Entrate di cui al punto 1.4 della Determina 2/2020 Arera non vi è una differenza da finanziare con tariffa, in quanto la differenza tra costi massimi ammissibili per gli anni 2020 e 2019 è finanziata con le entrate sopra specificate;

- le entrate tariffarie degli anni 2019 e 2020 sono state calcolate, come prevede il nuovo MTR, al netto delle cosiddette *Entrate fuori perimetro* - ossia attività esterne al Ciclo integrato dei rifiuti - e che, secondo quanto previsto dall'art 5 della Delibera ARERA 443/2019, nel PEF 2020 è stata data separata evidenza delle attività extra-perimetro dell'anno 2019 e di quelle dell'anno 2020.

Ritenuto per quanto sopra:

- di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario, approvato da ATERSIR, con la relativa relazione, allegati alla presente deliberazione e per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

- di assumere le conseguenti determinazioni in merito al differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per l'anno 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, secondo le modalità indicate in premessa;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data

17.12.2020 dalla IV Commissione Consiliare ;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Ad Interim del Servizio entrate ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

Visto l'atto del Presidente del Consiglio Comunale PG n. 66256 del 25/03/2020 "Misure di Contenimento Emergenza "Coronavirus" – Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale con la modalità della videoconferenza".

DELIBERA

1) di prendere atto della predisposizione, secondo i contenuti del MTR, del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Reggio Emilia e la relativa Relazione di accompagnamento, approvate da ATERSIR con delibera del Consiglio d'Ambito n. 64 del 11/12/2020, che si allegano alla presente delibera;

2) che non si prevede l'inserimento nei piani economici finanziari 2021-2023, tra le entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, delle quote RCU in quanto, se si considerano le Entrate di cui al punto 1.4 Determina 2/2020 Arera, non vi è una differenza da finanziare con tariffa, essendo la differenza tra costi massimi ammissibili 2020 e 2019, pari ad 1.428.130,11 euro, finanziata con le entrate sopra specificate ;

3) di comunicare ad ATERSIR la presente delibera affinché recepisca il valore delle entrate di cui al punto 1.4 della Determina 2/2020 e le determinazioni in merito al conguaglio come nelle premesse e nei punti precedenti meglio dettagliati, che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

4) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerando la necessità di comunicare ad ATERSIR l'avvenuta approvazione della presa d'atto del PEF e delle determinazioni conseguenti.

Infine il Consiglio, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano